



COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020- Determina Ager n.505 del 31/12/2020 – Presa d'atto

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **18:01** si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge. Seduta ordinaria di 1° convocazione. La seduta è pubblica. Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Consigliere	FUSO MASSIMO	Si	
Consigliere	GEMMA ALBERTO	Si	
Consigliere	GEMMA GIOVANNI	Si	
Consigliere	CASTELLANO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	CASTELLANO STEFANO		Si
Consigliere	CAPUTO ANNAMARIA		Si
Consigliere	PROVENZANO ALESSANDRA	Si	
Consigliere	FERENTE FRANCESCO		Si
Consigliere	CATALANO PAOLO	Si	
Consigliere	PELLEGRINO PAOLO	Si	

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”* (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A recante il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”*;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati –Inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- l'*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020, recante *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020"*;

Considerato inoltre che:

- il Comune di Zollino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/07/2020, ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020;

Viste le note inviate da AGER Puglia, acquisite al protocollo di questo Ente con prot. n. 5360 del 20/11/2020 e prot. N. 5923 del 16/12/2020, contenenti informazioni di supporto ai comuni per la trasmissione di piani economico-finanziari per l'anno 2020 e sollecito di adempimento;

Vista la pec del 24/12/2020 con la quale è stata trasmessa tutta la documentazione così come elencata nelle note di Ager su richiamate e di seguito dettagliata:

1. cartella compressa in formato rar, contenente:
 - PEF GREZZO Comune (file formato excel);
 - PEF GREZZO Gestore(file formato excel)
 - PEF Finale (file formato excel);
 - Tavola input per DELTA
2. Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO e autodichiarazione del Comune;
3. Relazione di accompagnamento al PEF GREZZO e autodichiarazione del Gestore
4. Cartella compressa in formato rar, contenente:
 - PEF integrali 2018 e 2019 del Comune;
 - Rendiconto di gestione del Comune 2017 e 2018;
 - Bilancio di previsione del Comune annualità 2017-2018-2019

Vista la nota del 18/12/2020, acquisita al prot. dell'Ente al n. 6014 del 18/12/2020, con la quale Ager Puglia trasmette ai Comuni comunicazioni urgenti in merito agli adempimenti relativi ai PEF per l'anno 2020, invitandoli a trasmettere gli atti entro e non oltre il 21/12/2020, precisando che i Comuni dovranno prendere atto del PEF validato da Ager, anche oltre il termine del 31/12/2020, diversamente da quanto avviene nelle regioni dove non sono costituite le autorità d'ambito, ma tempestivamente, subito dopo la trasmissione del PEF validato a cura di Ager;

Preso atto che:

- con la stessa nota Ager richiama l'art.107, c.5 del D.lgs n. 18/2020, (cd. Cura Italia), che ha concesso ai Comuni la facoltà di confermare per il 2020 le tariffe Tari per l'anno 2019, prevedendo la possibilità di ripartire l'eventuale differenza dei costi 2020-2019 nel triennio successivo, a decorrere dal 2021, nei rispettivi PEF;
- la parte di costo del 2020 (il "conguaglio"), non coperto dalle entrate tariffarie o da altre fonti di finanziamento esogene, sarà coperto dalle tariffe del prossimo triennio e a tal fine sarà indicata nel PEF 2021 e seguenti la voce RCU1, corrispondente alla quota di conguaglio dell'anno;
- a tal fine, i Comuni sono invitati ad esplicitare le proprie determinazioni in materia di conguaglio;

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Zollino e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa, secondo le indicazioni dettate dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

Vista la nota del 30/12/2020, prot. n. 02 del 04/01/2021, con la quale Ager Puglia, facendo seguito alla propria comunicazione, prot. n.11284 del 18/12/2020, rappresentando che dall'esame della documentazione trasmessa dai Comuni, per carenza della documentazione presentata dai gestori dei servizi di igiene urbana, sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art.3, c.4 della deliberazione Arera 03/03/2020 alla redazione dei PEF da parte di Ager, ha richiesto la trasmissione *ad horas* del solo importodel ruolo TARI emesso per gli anni 2019/2020;

Vista la nota di riscontro prot. n.280 del 19/01/2021 con la quale il Comune di Zollino trasmette ad Ager le informazioni richieste;

Vista la determina del Direttore Generale di Ager, n. 505 del 31/12/2020, trasmessa alla pec del protocollo di questo ente il 03/02/2021 e registrata col numero 574 del 03/02/2021 (allegata al presente atto), con la quale è stata approvata la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.4 della delibera n.57/2020- Arera, per diversi comuni, tra cui Zollino, con unita relazione ai sensi del citato art.3 (allegata al presente atto);

Considerato che:

- Ager nella suddetta relazione, quale ETC, dopo aver motivato le difficoltà riscontrate nell'esame della documentazione trasmessa contemporaneamente dai numerosi comuni, rappresenta di non aver potuto procedere alla validazione del PEF anno 2020 principalmente perché il gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, non ha predisposto la relazione secondo l'art. 6, c.2, lett.b) della delibera n.443/2019 di Arera;

- in conseguenza Ager evidenzia di aver provveduto, ai sensi dell'art.-3, c.4 delibera n.57/2020, a predisporre il PEF - anno 2020, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, utilizzando il ruolo Tari 2019 o quello dell'anno 2020 ed applicando, in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore, con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo, trasmettendo gli atti ad Arera e ai Comuni per gli adempimenti di competenza;

- l'ETC stabilisce di adottare per la determinazione del PEF anno 2020 il relativo ruolo Tari, ammontante ad **€333.060,20**;

- Ager, con la stessa relazione, rinvia al Comune l'onere di individuare l'importo finale del PEF per l'anno 2020, dato dalla somma del ruolo tari con gli importi in possesso del Comune per eventuali riduzioni applicate (+) e ricavi detratti (-) (detrazioni di cui al comma 1.4 determina n.2/DRIF/2020);

Vista la nota con la quale Ager in data 04/02/2021, acquisita al protocollo dell'ente al n. 628 del 05/02/2021, comunica ai comuni pugliesi di aver provveduto, in qualità di Ente di Governo d'Ambito e di Ente territorialmente competente, all'approvazione dei Pef per l'anno 2020, secondo quanto prescritto dalla delibera n. 443/2019 e dalla delibera n.57/2020 di Arera, raccomandando di procedere alla presa d'atto della relazione dalla stessa predisposta, confermando le tariffe e rappresentando, nel caso di eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e 2019, la possibilità di ripartirlo in tre anni, ai sensi dell'art.107 del Decreto Cura Italia;

Preso atto che l'importo ruolo Tari per la determinazione del PEF, pari ad **€ 333.060,20**, tiene conto delle indicazioni di cui al punto precedente e che, non ricorrendo l'ipotesi di cui sopra, in assenza di conguaglio, non si assumono determinazioni in tal senso, secondo le risultanze del prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale stenotipico allegato

Con la seguente votazione resa espressa per alzata di mano:

Presenti: 8; Favorevoli: 8; Contrari: ///; Astenuti: ///;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di prendere atto della determina del Direttore Generale di Ager, n. 505 del 31/12/2020 di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 per diversi comuni, tra cui Zollino, con unita relazione ai sensi del citato art.3 (allegati n.1 e n. 2 del presente atto per farne parte integrante e sostanziale), con le quali l'ETC stabilisce di adottare per la determinazione del PEF anno 2020 il relativo ruolo Tari, ammontante ad **€ 333.060,20** oltre al tributo provinciale nella misura del 5% del costo, pari a **€**

16.653,01;

2. di dare atto che, in assenza di conguaglio, non si rende necessario assumere determinazioni in tal senso secondo le indicazioni di Ager, alla luce delle risultanze del prospetto predisposto dagli uffici competenti, allegato n.3 del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che, per l'anno 2020, le tariffe sono le stesse approvate per l'anno 2019, come deliberato dal C.C. con atto n. 12 del 22/07/2020;
4. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. di dichiarare, con separata analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO: Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020- Determina Ager n.505 del 31/12/2020 – Presa d'atto

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Zollino li 01/04/2021

Il Responsabile dell'area
MITTARIDONNA RAFFAELE

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 01/04/2021

Il Responsabile di Ragioneria
PERRONE DANIELA

Deliberazione n° 3 del 07/04/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 28/04/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 28/04/2021

Il Messo Comunale
TONDI DANILO

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 07/04/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA